



REGIONE TOSCANA
AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST
Via Cocchi, 7/9 - Loc. Ospedaletto PISA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1159 del 29/12/2021

OGGETTO: Accordi contrattuali strutture private accreditate per prestazioni di specialistica e diagnostica ex art 8 bis D.lgs 502/92 e s.m.i. - Approvazione schema contratto 2022 -2024

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE : SI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: MARIA BARTOLOZZI

DIRETTORE UOC Privato Accreditato, Trasporti Sanitari e Riabilitazione: MARIA BARTOLOZZI (firmato digitalmente)

PARERE favorevole DEL DIRETTORE SANITARIO: LUCA LAVAZZA (firmato digitalmente)

PARERE favorevole DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: Gabriele Morotti (firmato digitalmente)

PARERE favorevole DEL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI: LAURA BRIZZI (firmato digitalmente)

DA TRASMETTERE A:

ALLEGATI: SI

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE: N. 4

OGGETTO: Accordi contrattuali strutture private accreditate per prestazioni di specialistica e diagnostica ex art 8 bis D.lgs 502/92 e s.m.i. - Approvazione schema contratto 2022 -2024

IL DIRETTORE GENERALE

Su proposta del Direttore UOC Privato Accreditato, Trasporti sanitari e riabilitazione, di cui e' di seguito trascritto integralmente il testo:

Dr.ssa Maria Bartolozzi _____

Nell'esercizio delle attribuzioni, funzioni e nei limiti delle deleghe conferite dal Direttore Generale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale con la deliberazione n.1081 del 12/12/2019 e s.m.i.;

Visto:

la normativa nazionale e regionale vigente in materia sanitaria;

il vigente Statuto ed il Regolamento di Organizzazione Aziendale;

la Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40, "Disciplina del servizio sanitario regionale" e ss.mm.ii.;

la Legge Regionale 84 del 28 Dicembre 2015 recante "*Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche alla L.R. 40/2005*";

La Delibera Giunta Regionale Toscana n. 1220 del 8/11/2018;

Premesso:

Che l'art. 8 bis comma 1 del D.lgs n. 502/92 e s.m.i. prevede che le Regioni assicurino i livelli essenziali di assistenza avvalendosi anche dei soggetti accreditati ai sensi dell'art. 8 quater , nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies

Che ai sensi dell'art. 76 comma 1 della L.R.T. 40/2005 e s.m.i. le aziende sanitarie locali individuano, attraverso i criteri determinati dagli strumenti regionali di programmazione sanitaria, le istituzioni sanitarie che esercitano ruoli di integrazione delle strutture pubbliche al fine di concorrere all'erogazione delle prestazioni necessarie al conseguimento dei livelli di assistenza definiti dalla programmazione regionale;

Che nel susseguirsi dei piani sanitari regioni le istituzioni private accreditate sono state ammesse ad operare nel servizio sanitario nazionale, a carico delle risorse regionali disponibili, previa contrattazione con l'Azienda sanitaria locale, contrattazione ispirata a principi di qualità, livello di servizio, efficienza , produttività e competitività;

Richiamata la L. R.T. 51/2009 che, in attuazione del [decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](#) (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo [1](#) della [L. 23 ottobre 1992 n. 421](#)) e nel rispetto di quanto previsto dal [decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997](#) (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private) disciplina, tra l'altro, i requisiti e le procedure necessarie per l'esercizio, da parte delle strutture pubbliche e private, delle attività sanitarie anche in riferimento alle prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e radiologiche nonché di laboratorio.

Ricordato che la richiamata disciplina intende fornire gli strumenti per garantire la sicurezza delle attività sanitarie erogate nelle strutture pubbliche e private e per promuovere la qualità delle strutture sanitarie e dei processi di cura, assicurando la trasparenza e la pubblicità delle informazioni e idonee forme di controllo sociale.

Preso atto che la Regione Toscana con deliberazione n. 1220 dell'8.11.2018 "Determinazione dei tetti massimi per l'acquisto di prestazioni dalle strutture sanitarie private" accreditate", già recepita da questa Azienda con precedente determinazione 1115 del 21/12/2018, ha ridefinito un nuovo modello di gestione dei rapporti con il privato convenzionato individuando il livello centralizzato regionale per la definizione dei tetti massimi di spesa per specialistica e ricoveri;

Verificato che i presenti budget rientrano nelle previsioni della richiamata DGRT 1220/2018

Richiamata

in ultimo la deliberazione n. 1112 del 30/12/2020 con la quale si procedeva al rinnovo dei contratti con le strutture private accreditate per l'anno 2021;

Reputato necessario garantire la sottoscrizione dei nuovi contratti con le strutture private accreditate;

Dato atto che :

- I contratti hanno validità per gli aspetti giuridici dall'01.01.2022 al 31.12.2024. I budget individuati hanno validità esclusivamente per l'anno 2022.
- Per ogni annualità successiva di validità l'Azienda procederà a comunicare il budget per l'anno di riferimento.
- I contenuti organizzativi ed economici dei contratti potranno essere oggetto di revisione periodica in relazione a mutate esigenze organizzative e gestionali, nonché per variazioni che dovessero intervenire a seguito dell'emanazione di leggi, regolamenti, disposizioni nazionali e/o regionali. In particolare si procederà automaticamente al recepimento di eventuali disposizioni regionali a seguito della revisione della DGRT 1220/2018

Preso atto che per la struttura CEMIS deve essere previsto esclusivamente per l'anno 2022 un incremento di budget di € 50.000 autorizzato dalla Regione Toscana con nota del 22/12/2021 (in allegato) per la necessità di sopperire alla temporanea inagibilità (presumibilmente gennaio e febbraio 2022) della camera iperbarica dell'Azienda Ospedaliera Pisana

Ritenuto pertanto :

- di proporre la sottoscrizione dei nuovi accordi contrattuali alle strutture private accreditate di cui all'allegato elenco, per le prestazioni di specialistica ambulatoriale e diagnostica per il periodo 1 gennaio 2022 – 31 dicembre 2024;

Di ridefinire pertanto i tetti contrattuali 2022 delle strutture di che trattasi come da allegato A) ;

- di nominare/confermare quali responsabili esterni del trattamento dati le strutture accreditate oggetto del presente provvedimento nella persona dei rispettivi rappresentanti legali;

Dato atto che responsabile del procedimento, ai sensi di quanto previsto dalla L. n. 241/90 nonché proponente dell'atto è il Direttore della struttura U.O.C. Privato accreditato, trasporti sanitari e riabilitazione che con la sottoscrizione del medesimo attesta l'assenza di conflitti di interessi;

Fatto presente che presso la U.O. Scrivente è conservato agli atti d'ufficio a cura del Responsabile del procedimento il fascicolo del procedimento stesso relativo al presente provvedimento;

Preso atto che il Direttore della Struttura proponente dichiara che l'atto che si propone di adottare è legittimo nella forma e nella sostanza;

Acquisiti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali per gli ambiti di rispettiva competenza;

DELIBERA

1) di approvare lo schema tipo del contratto 2022 -2024 per gli accordi contrattuali con le strutture private accreditate in scadenza al 31/12/2021 per le prestazioni di e specialistica ambulatoriale e diagnostica , nonché i budget 2022;

2) di autorizzare la sottoscrizione dei medesimi per le strutture di cui all'allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3) di prevedere solo per l'anno 2022 un incremento di budget per la struttura CEMIS autorizzato dalla Regione Toscana con nota del 22/12/2021 (in allegato) per la necessità di sopperire alla temporanea inagibilità (presumibilmente gennaio e febbraio 2022) della camera iperbarica dell'Azienda Ospedaliera Pisana

4) di allocare pertanto conclusivamente sul bilancio di previsione 2022 in corso di formazione, e che presenta la necessaria disponibilità non costituendo aumento di spesa rispetto all'anno precedente, le seguenti spese presunte esclusivamente riferite agli istituti e prestazioni oggetto della presente atto, suddivise su conti di rispettiva competenza e con valenza per l'intero anno 2022:

conto 31020323 € 657.275 valore lordo di produzione

conto 31020324 € 6.253.549,21 al valore lordo di produzione

5) di nominare/confermare quali responsabili esterni del trattamento dati le strutture accreditate oggetto del presente provvedimento nella persona dei rispettivi rappresentanti legali come da atto giuridico allegato ;

6) di dare incarico all'UO Rapporti istituzionali e gestione documentale atti di pubblicare copia del presente atto all'Albo pretorio on line dell'Azienda;

7) di incaricare gli uffici preposti a dare comunicazione agli interessati del presente provvedimento e partecipare le designazioni al trattamento dei dati;

8) di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale dell'Azienda ai sensi dell'art. 42, comma 2 LRT 40/2005 e ss.mm.ii

9) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile per consentire la regolare apertura delle agende e dare le adeguate risposte assistenziali all'utenza.

Il Direttore Generale

Dr. ssa Maria Letizia Casani

Il presente atto è pubblicato sull'Albo Pretorio on-line dal giorno 29/12/2021 al giorno 13/01/2022.

L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente, è conservato in conformità e nel rispetto della normativa vigente in materia